

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO

Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74 di “Riorganizzazione dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell’articolo 15, della legge 28 luglio 2016, n. 154”

VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, ed in particolare l’articolo 14;

VISTO il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, recante soppressione dell’AIMA ed istituzione dell’Agenzia per le erogazioni in Agricoltura (AGEA), a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, recante interventi urgenti nel settore agroalimentare, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71;

VISTO il decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito con modificazioni con legge 11 novembre 2005, n. 231;

VISTO il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e, in particolare, l’articolo 12;

VISTA la legge 28 luglio 2016, n. 154, recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale, e, in particolare, l’articolo 15, comma 2;

VISTO il regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, n. 1306/2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

VISTO il regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l’uso dell’euro;

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;

VISTO il decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74 di “Riorganizzazione dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell’articolo 15, della legge 28 luglio 2016, n. 154”.

CONSIDERATO che all’art. 12 del suddetto decreto legislativo occorre prevedere anche l’adozione del regolamento di contabilità tra gli strumenti gestionali dell’agenzia oltre al già previsto regolamento di organizzazione;

CONSIDERATO inoltre che nell’ambito della delega sul Sistema informativo agricolo nazionale SIAN occorre prevedere il ruolo che la società SIN S.p.a. dovrà assumere all’esito della

procedura di gara CONSIP sulla gestione del SIAN in attuazione dell'articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91;

CONSIDERATO che al fine di migliorare l'efficienza della rete di rilevazione preposta allo svolgimento delle statistiche ufficiali in materia agricola e, in particolare, dei censimenti dell'agricoltura è opportuno sancire la possibilità che l'ISTAT possa affidare ai Centri di assistenza agricola (CAA), di cui all'art. 6 del decreto legislativo 74/2018, il compito di provvedere alla relativa raccolta dei dati di base mediante apposite convenzioni;

CONSIDERATO che l'articolo 15, comma 2, lettera e della citata legge delega n. 154 del 2016 stabilisce il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, al fine di garantire maggiore unitarietà ed efficacia, anche assicurando la necessaria indipendenza dal soggetto erogatore, con conseguente razionalizzazione o soppressione della società AGECONTROL S.p.a., anche mediante il trasferimento della proprietà delle relative azioni al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali o ad agenzie da esso vigilate, ovvero la sua confluenza in enti, società o agenzie vigilati dal medesimo Ministero;

RITENUTO di dover prevedere, anziché alla sua soppressione, alla razionalizzazione della società AGECONTROL S.p.a. nell'ambito della riorganizzazione della società SIN S.p.a. con conseguente modifica dell'art. 2, comma 4 e dell'art. 16, nonché l'abrogazione degli artt. 17, 18 e 19;

CONSIDERATO che l'articolo 15, comma 7, della citata legge delega n. 154 del 2016 statuisce che «entro un anno dalla data di entrata in vigore del primo dei decreti legislativi in materia di riordino degli enti, società ed agenzie vigilati di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 2 e con le modalità e le procedure di cui ai commi 5 e 6, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive»;

SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e per la semplificazione e la pubblica amministrazione:

EMANA
il seguente decreto legislativo

Articolo 1 – Oggetto

1. Il presente decreto legislativo reca modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74 recante disposizioni in materia di riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell'articolo 15, della legge 28 luglio 2016, n. 154.

Articolo 2 - Modifiche agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74

1. All'art. 2, il comma 4 è abrogato.
2. All'articolo 3 sono abrogate le lettere c) e d) del comma 1, e le lettere g), i), e m) del comma 5.

Articolo 3 - Modifiche all'art. 6 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74

1. All'art. 6, dopo il comma 1 è inserito il seguente comma:
“1-bis. *Al fine di migliorare l'efficienza della rete di rilevazione preposta allo svolgimento delle statistiche ufficiali in materia agricola e, in particolare, dei censimenti dell'agricoltura di cui al comma 227 dell'art. 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'ISTAT e gli altri*

soggetti del Sistema statistico nazionale possono affidare ai CAA il compito di provvedere alla relativa raccolta dei dati di base.

Al suddetto affidamento si provvede mediante la stipula di apposite convenzioni, anche a titolo oneroso, tra il soggetto titolare della rilevazione statistica, l'Agenzia, il Ministero e i CAA".

Articolo 4 - Modifiche all'art.12 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74

1. All'art. 12, comma 1 dopo le parole *"il regolamento di organizzazione"* inserire le parole *"e il regolamento di contabilità"*.
2. All'art. 12, comma 1 dopo le parole dell'Agenzia sostituire le parole *"è adottato"* con le parole *"sono adottati"*.

Articolo 5 - Modifiche all'art.15 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74

1. Dopo il comma 6 dell'articolo 15 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74 sono inseriti i seguenti commi 7, 8 e 9:
"7. Il Ministero è titolare esclusivo di tutti i dati e documenti caricati a qualsiasi titolo sul SIAN o comunque raccolti – anche da fornitori o eventuali terzi aventi causa dal Ministero – nell'ambito delle attività di coordinamento, organizzazione, realizzazione, gestione e sviluppo del SIAN.
8. Fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali:
a) è fatto obbligo ai fornitori ed eventuali terzi aventi causa dal Ministero di rendere disponibili in via esclusiva al Ministero medesimo i dati raccolti nell'ambito delle attività di organizzazione, gestione e sviluppo del SIAN;
b) è fatto divieto ai fornitori ed eventuali terzi aventi causa dal Ministero di divulgare o, comunque, utilizzare per qualsiasi finalità i dati raccolti nell'ambito delle attività di organizzazione, gestione e sviluppo del SIAN.
9. Resta salva la possibilità per AGEA di accedere al SIAN e di operare sullo stesso al fine di esercitare le funzioni alla stessa attribuite".

Articolo 6 – Introduzione dell'art.15-bis al decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74

1. Dopo l'articolo 15 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74 è inserito il seguente articolo 15-bis:
"Art. 15-bis Trasformazione della società SIN S.p.A.
1. Espletata da parte di Consip S.p.a. la procedura ad evidenza pubblica di cui all'articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, e sottoscritti i relativi contratti d'appalto con le imprese aggiudicatrici, la SIN – Sistema Informativo Nazionale per lo sviluppo dell'Agricoltura – S.p.A., costituita ai sensi dell'articolo 14, comma 10-bis, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 44, sarà trasformata – previa l'adozione entro 180 giorni dei necessari provvedimenti e modifiche statutarie, oltre che dei trasferimenti delle relative partecipazioni, nonché nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 19 settembre 2016, n. 175, ove non derogate dalla presente disposizione – in una società interamente partecipata e soggetta al controllo analogo del Ministero per lo svolgimento in favore di quest'ultimo delle seguenti attività:
a) coordinamento nella progettazione e nello sviluppo delle nuove tecnologie informatiche in agricoltura e nella pesca, ivi compresa l'implementazione del Sistema Informativo Agricolo Nazionale;

- b) *progettazione e sviluppo anche sperimentale di sistemi avanzati per l'attuazione della riforma della Politica Agricola Comune e della pesca per il periodo 2021-2027 e per i successivi periodi;*
 - c) *ricerca e sviluppo di sistemi innovativi applicati all'agricoltura e alla pesca, anche mediante l'implementazione di nuove tecnologie quali l'intelligenza artificiale e la block chain;*
 - d) *supporto tecnico e amministrativo nella gestione e nello sviluppo del SIAN;*
 - e) *esecuzione di controlli di qualità su prodotti ortofrutticoli freschi sia nel mercato interno che nell'import/export, oltre che verifiche istruttorie, contabili e tecniche nell'agroalimentare, nei comparti interessati dagli aiuti comunitari.*
2. *Oltre alle attività di cui al comma 1, SIN S.p.A. – ai sensi e nei limiti di cui agli articoli 5, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 – potrà concludere accordi con altri soggetti pubblici, ivi incluse le Regioni, al fine di realizzare una cooperazione finalizzata all'efficientamento dei processi di erogazione di servizi nell'ambito dell'agricoltura e della pesca.*
3. *In attuazione di quanto previsto al comma 1, le azioni di SIN S.p.A. sono trasferite da AGEA al Ministero a titolo gratuito.*
4. *Nei limiti di cui all'art. 5, comma 3, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, SIN S.p.A. potrà prestare i servizi di cui al primo comma anche in favore dei soggetti a loro volta controllati o vigilati dal Ministero.*
5. *Le attività svolte da SIN S.p.A. sono oggetto di specifiche convenzioni concluse tra i soggetti pubblici di volta in volta interessati e la medesima SIN S.p.A. in cui sono disciplinati l'oggetto di dette attività e gli obiettivi, nonché le finalità e i relativi aspetti economici.”*
2. Fino alla sottoscrizione dell'ultimo dei contratti d'appalto affidati a seguito della procedura di gara di cui all'articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91 e al definitivo completamento delle relative operazioni di subentro, SIN S.p.A. garantisce – ove occorra, nelle more, anche avvalendosi dei propri soci privati nei limiti e alle condizioni di cui all'articolo 106, comma 11, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 – la continuità nella gestione e sviluppo del SIAN. In ogni caso SIN S.p.A. garantisce al Ministero il supporto tecnico e amministrativo nella gestione e sviluppo del SIAN nella fase di transizione e, una volta terminate le operazioni di subentro delle attività relative all'ultimo contratto sottoscritto, anche prima del perfezionamento delle attività relative alla trasformazione di SIN S.p.A. di cui al comma che precede.
3. La presente disposizione non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.

**Articolo 7 - Modifiche agli artt. 16, 17, 18 e 19 del
decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74**

1. L'articolo 16 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74 è abrogato e sostituito dal seguente:
- “Art. 16 Soppressione di Agecontrol S.p.A. e successione delle funzioni e dei rapporti in SIN S.p.A..*
- 1. Nel termine di cui all'articolo 15-bis, comma 1, il Ministero, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, adotta gli atti e provvedimenti necessari affinché SIN S.p.A. succeda in via universale nelle funzioni e in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi di Agecontrol S.p.A., ivi inclusi i rapporti di lavoro con il personale dipendente, tutti i beni strumentali, materiali e immateriali, nonché tutte le risorse finanziarie di cui la medesima Agecontrol S.p.A. dispone alla data di entrata in vigore della presente disposizione.*

2. Perfezionata la successione di cui al comma 1, i rapporti di lavoro del personale dipendente di Agecontrol S.p.A. proseguono, senza soluzione di continuità, alle dipendenze di SIN S.p.A. con mantenimento integrale del trattamento economico e normativo in essere alla data di iscrizione nel registro delle imprese dell'atto con cui si perfeziona la successione di cui al primo comma. Al personale continuerà altresì ad applicarsi il contratto collettivo applicato da Agecontrol S.p.A., salva la possibilità, per SIN S.p.A., di individuare un proprio contratto collettivo. Resta in ogni caso ferma l'autonomia organizzativa di SIN S.p.A.

3. Le dotazioni di bilancio relative ad Agecontrol S.p.A., ivi comprese quelle per la corresponsione del trattamento economico fondamentale e accessorio in favore del suo personale, sono trasferite in favore di SIN S.p.A. a decorrere dalla data di iscrizione nel registro delle imprese dell'atto con cui si perfeziona la successione universale di cui al primo comma.”

2. Gli articoli 17, 18 e 19 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74 sono abrogati.

Articolo 8 – Riordino delle funzioni di AGEA e del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.

1. Le funzioni di cui al presente articolo, già attribuite ad Agecontrol S.p.A. ai sensi del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71, sono attribuite al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo che può esercitarle, in tutto o in parte, attraverso SIN S.p.A. previa stipula di apposita convenzione di cui all'articolo 15-bis, comma 5, del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74.
2. Al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo sono attribuite, in particolare:
 - a. le funzioni di coordinamento, di gestione e sviluppo del Sistema informativo agricolo nazionale – SIAN – di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74;
 - b. i compiti di definizione del modello organizzativo e delle regole tecniche per l'interscambio ed il tempestivo aggiornamento dei dati tra il SIAN ed i sistemi informativi degli organismi pagatori, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, previo parere non vincolante del Comitato tecnico di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, da rendersi nel termine di 20 giorni dalla richiesta;
 - c. l'esecuzione dei controlli *ex post* di cui alla lettera f) del comma 5, articolo 3 del decreto legislativo n. 74/2018, già svolti da Agecontrol S.p.A.;
 - d. l'esecuzione dei controlli di conformità alle norme di commercializzazione di cui alla lettera h), comma 5, articolo 3, del decreto legislativo n. 74/2018, sia per il mercato interno che per l'importazione e l'esportazione, già svolti da Agecontrol S.p.A.;
 - e. l'aggiornamento della Banca nazionale dati degli operatori ortofrutticoli e gestione dei relativi aspetti sanzionatori, già operati da Agecontrol S.p.A..
3. Nell'ambito delle funzioni di cui al presente decreto legislativo, il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo assume – subentrando ad AGEA – il ruolo di Stazione Appaltante con riferimento alla procedura ad evidenza pubblica di cui all'articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91.

Articolo 9 – disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 non trovano applicazione nei confronti di SIN S.p.A. per due esercizi successivi a quello in cui sono state perfezionate, anche mediante l'iscrizione presso il registro delle imprese, le operazioni di cui ai precedenti art. 6 e 7.

2. In attuazione del presente decreto legislativo il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni di bilancio nello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.